



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:


<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 466/12 depositato il 25/01/2012
- avverso la sentenza n° 488/46/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:



Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2007 03775965 07 IRAP 2003

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 466/12

UDIENZA DEL

29/05/2012

ora 10:00

SENTENZA

N°

376/14/12

PRONUNCIATA IL:

29/5/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/5/2012

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La Società [redacted] con sede in Roma ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2007 03775965 07 per € 100,57 emessa da Gerit S.p.A.- Agente della riscossione per la provincia di Roma e notificata in data 05.12.2007 recante la iscrizione a ruolo Irap anno 2003 (Unico 2004) per recupero minor credito a seguito del controllo automatico della dichiarazione.

La società contribuente contesta la legittimità della cartella eccependo la carenza di motivazione e la omessa indicazione del reponsabile del procedimento, precisando, comunque, nel merito di avere corretto l'importo a credito di e 310,00 in e 270,00 in Unico 2005 per cui la riduzione di e 40,00 avrebbe dovuto determinare l'addebito di e 25,00 e non 65,00 come portato dalla cartella.


L'ufficio costituendosi in giudizio eccepisce in primis la carenza di legittimazione passiva e poi la ritualità della motivazione della cartella di pagamento e la irrilevanza della mancanza della indicazione del responsabile del procedimento, dilungandosi, infine, nella contestazione relativa alla comunicazione di irregolarità e dei presupposti per imposizione Irap, non oggetto di motivi di ricorso da parte del contribuente.

La CTP di Roma sez. 46 con sentenza n. 488/46/10 depositata 18.11.2010 respinge il ricorso osservando che la cartella è legittima perché sufficientemente motivata e che risulta fondata la pretesa dell'ufficio, con condanna a € 100,00 della società ricorrente.

Appella il contribuente contestando la sentenza sotto il profilo della errata motivazione e della genericità della affermazioni.

Resiste l'Ufficio insistendo sulla legittimità della pretesa fiscale e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

3



RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Le questioni sottoposte all'esame di questo giudice dall'appellante sono due: l'una riguarda l'eccepito difetto di motivazione della cartella e l'altra l'eccepita nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ogni altra eccezione e deduzione non riproposta in questa fase del giudizio si intendono abbandonate e non esaminabili per la preclusione del giudicato interno.

Sulla prima questione va osservato che il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, compresi quelli tributari, è stato assolto nel caso in esame, posto che, per orientamento giurisprudenziale costante, per gli atti posti in essere dai concessionari della riscossione " tale obbligo deve ritenersi assolto con la indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l'intervento dei concessionari medesimi" (Cass. n. 24928 del 10.10.2008).

La cartella di pagamento, infatti, quale documento di riscossione degli importi contenuti nel ruolo, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze e deve contenere i requisiti minimi elencati nell'art. 6 D.M. del 03.09.1999 e dal novellato art. 25 DPR 602/73, evidenziando, tra l'altro, la causa petendi con l'apposito numero di codice ed il quantum debeatur ed il termine di scadenza per l'adempimento; il predetto decreto non prevede la sottoscrizione dell'agente della riscossione, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza.

Precisa, ancora, il giudice di legittimità che " il contenuto degli atti della riscossione è tassativamente indicato nell'art. 7 comma 2 lettera a) della legge 212/2000, tuttavia, non ogni carenza, in relazione alla indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni e del responsabile del procedimento, comporta invalidità dell'atto, restando l'Ufficio che lo ha emesso, sempre gravato del dovere d'informazione nei confronti del contribuente". (sent. 10805 del 05.05.2010).

La cartella de quo riporta in modo analitico gli addebiti, la causale, il tipo di imposta, l'anno di riferimento e le somme da pagare, esaudendo, così, il compito del contribuente nella comprensione della cartella. Del resto, la sintetica motivazione della cartella è connaturata alla peculiarità di una siffatta liquidazione scaturente da un controllo formale della dichiarazione ed è coerente con l'automatismo cui è improntata la liquidazione stessa, destinata ad investire un numero relevantissimo di dichiarazioni.

Anche la seconda eccezione, relativa alla rilevanza della omissione della indicazione del responsabile del procedimento sia della formazione del ruolo sia della formazione della cartella, è destituita di giuridico fondamento atteso che l'art. 36 comma 4-ter del D.L. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, oltre a prevedere, in ordine alla cartella di pagamento, " a pena di nullità, la indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella ", fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1 giugno 2008 e giunge a precisare, con evidente portata interpretativa, che " la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data, non è causa di nullità delle stesse". Detta norma, come formulata, è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 58 del 27 febbraio 2009 e confermata dal giudice di legittimità con la sentenza sopra indicata del 2010.

Alla luce dei rilievi esposti va dichiarata la legittimità della cartella di pagamento impugnata, osservando che ogni questione di merito alla esattezza delle somme deve essere affrontata direttamente con l'Ufficio, anche in via di autotutela.

L' appello, pertanto, deve essere respinto pur con la diversa motivazione. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della natura e della esiguità del valore in causa.

P.Q.M.

respinge l'appello del contribuente e compensa tra le parti le spese di lite.

Roma 29.05.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Celli

